

Prot.n.1297

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA OVVERO ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS 50/2016

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento a terzi, da parte di Dolomiti Bus S.p.A., di contratti relativi a lavori, servizi, forniture, onerosi per Dolomiti Bus stessa, ed aventi valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 8 del D.Lgs 50/2016.
- 2. Le soglie di riferimento, ai sensi e per gli effetti del comma che precede, sono quelle di cui all'art. 15 della Direttiva 2014/25/CE, come periodicamente aggiornate con Regolamento della Commissione Europea.
- 3. Il raggiungimento delle soglie di rilevanza di cui al comma 1 che precede è verificato con riferimento al valore complessivo del contratto oggetto di affidamento, al netto dell'IVA ed avuto riguardo all'intera durata dell'affidamento.
- 4. Il presente Regolamento può trovare altresì applicazione in relazione ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016.

Art. 2 - Principi generali

1. Dolomiti Bus procede all'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture in favore di Imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016. Ad ogni contratto sottoscritto con Impresa terza è, pertanto, allegata dichiarazione del legale rappresentante di tale Impresa (ovvero di procuratore munito degli occorrenti poteri) che attesti, a norma e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/00, il possesso dei detti requisiti.

- 2. Gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento sono ispirati, in primo luogo, al rispetto dei seguenti principi:
 - 2.1 efficienza, efficacia ed economicità: il rispetto di tali principi costituisce principale parametro di corretta gestione della società (tanto più in ragione delle risorse pubbliche coinvolte) e, fermo il rigoroso adempimento alle prescrizioni delle norme giuridiche di riferimento, orienta l'attività degli organi di gestione/amministrazione/direzione societaria;
 - 2.2 tutela della concorrenza/non discriminazione/parità di trattamento: per cui ciascuna procedura di selezione del contraente tenderà, in proporzione alla rilevanza economica del contratto da affidare nonché del mercato di volta in volta interessato, e ferma la coerenza con i principi di cui al punto che precede, a garantire il più ampio confronto competitivo, senza ingiustificate discriminazioni né disparità di trattamento tra i concorrenti.
- **3.** In ossequio al principio di cui al punto 2.1 che precede, tutti gli affidamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento devono essere per un importo corrispettivo a carico di Dolomiti Bus S.p.A. predeterminato o predeterminabile, e per una durata parimenti predeterminata.
- **4.** È ammesso che, maturata la scadenza del contratto, ovvero in prossimità della stessa, Dolomiti Bus provveda in via diretta all'affidamento di relativa proroga, solo per il tempo strettamente necessario a procedere a nuovo affidamento secondo quanto previsto dal presente regolamento (e comunque a condizione che la proroga, cumulata con il valore del contratto base, non comporti il superamento delle soglie di cui all'art. 1, qualora rilevanti a norma del medesimo articolo).
- 5. Nell'ambito delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, in coerenza con il principio di cui al punto 2.1 che precede, Dolomiti Bus pretende dai concorrenti/affidatari la prestazione di idonee garanzie relativamente alla serietà delle domande di partecipazione/delle offerte, e/o relativamente all'esatta esecuzione del contratto da parte del relativo affidatario.

TITOLO II - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E RELATIVE PROCEDURE

Art. 3 - Affidamento diretto

- 1. Per affidamento diretto deve intendersi l'affidamento a terzi di un contratto, effettuato da Dolomiti Bus S.p.A. senza preventivo e/o tracciabile confronto tra più di un potenziale contraente.
- 2. Dolomiti Bus S.p.A. può procedere ad affidamento diretto di contratti relativi allo svolgimento di attività comportanti prestazioni che, per loro, natura non sono comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità e professionalità del prestatore d'opera, o comunque strettamente fiduciari (quali, a titolo di esempio, gli

incarichi per la rappresentanza ed assistenza di Dolomiti Bus S.p.A. in contenziosi giudiziali, ovvero incarichi di consulenza giuridico/legale su specifiche e predeterminate questioni).

- **3.** Dolomiti Bus S.p.A. può procedere in via diretta anche per l'affidamento di contratti nei confronti di Società collegate, controllate, controllanti, a condizione che il rapporto di collegamento/controllo qualifichi in termini squisitamente fiduciari l'affidamento stesso e la conseguente attività esecutiva del contratto.
- **4.** Anche il subaffidamento dei servizi di trasporto pubblico locale che Dolomiti Bus esercisca in regime di contratto di servizio/concessione/atto d'obbligo in conformità alla normativa comunitaria di riferimento può essere disposto in via diretta, nei limiti di quanto consentito dall'atto di principale affidamento e/o dalle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili.
- 5. Il ricorso all'affidamento diretto è altresì ammesso per contratti relativi a lavori, servizi o forniture, tutte le volte in cui il valore del corrispettivo a carico di Dolomiti Bus S.p.A. calcolato applicando i medesimi criteri indicati all'art. 1, comma 3 che precede sia inferiore a 40.000,00 €.
- **6.** L'affidamento diretto è, infine, ammesso nei casi di cui all'art. 1, comma 4 che precede, nonché in ogni altro caso in cui sia consentito dalla normativa comunitaria e/o nazionale e/o regionale di riferimento.
- 7. Resta ferma, anche in relazione agli affidamenti diretti, la necessità che siano rispettati i principi di cui all'art. 2 che precede.

Art. 4 - Affidamento in economia

- 1. Per affidamento in economia deve intendersi l'affidamento a terzi di un contratto, effettuato da Dolomiti Bus S.p.A. mediante confronto tra più di un potenziale contraente, senza preventiva pubblicazione di relativo avviso e/o di relativa disciplina del confronto.
- 2. L'affidamento in economia è consentito in relazione a qualsiasi contratto il cui valore a base di confronto competitivo (in termini di corrispettivo a carico di Dolomiti Bus) non sia superiore a 200.000,00 € (soglia calcolata in applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 3, che precede).
- 3. È consentito procedere a norma del presente articolo anche quando si tratti dell'affidamento contratti per l'approvvigionamento in denaro o capitale, ovvero ancora per l'acquisizione di strumenti finanziari, a prescindere dalla consistenza del relativo onere economico per Dolomiti Bus.
- **4.** Dolomiti Bus S.p.A. può altresì procedere ad affidamento in economia in ogni altro caso in cui sia consentito dalle norme comunitarie, o nazionali o regionali di riferimento.

- 5. Nel caso di affidamento in economia, Dolomiti Bus è libera di scegliere il numero di Imprese da invitare al confronto (preferibilmente almeno cinque, salvo che tale numero non sia compatibile con le caratteristiche del mercato di riferimento/l'oggetto di affidamento), e la loro identità; così come di sollecitare pubblicamente manifestazioni di interesse al concorso, mediante apposito avviso sul proprio sito internet e/o con altri mezzi di pubblicità, in tale caso rendendo preventivamente noti i requisiti di partecipazione e l'oggetto di massima dell'affidamento.
- **6.** Resta ferma, anche in relazione agli affidamenti in economia, la necessità che siano rispettati i principi di cui all'art. 2 che precede.
- **7.** Dolomiti Bus S.p.A., in relazione a ciascuna procedura in economia, stabilisce il criterio di aggiudicazione del contratto (prezzo più basso, ovvero offerta economicamente vantaggiosa), dandone preventiva comunicazione ai concorrenti.
- **8.** A tutti i concorrenti ad una selezione in economia Dolomiti Bus deve assicurare, per quanto di sua competenza, parità di informazioni ed identità di parametri di definizione e valutazione delle offerte, comunicando tali parametri con congruo anticipo rispetto al termine di presentazione delle offerte. È ammesso che la definizione dei parametri di formulazione e/o di valutazione delle offerte segua un preliminare informale confronto di Dolomiti Bus S.p.A. con potenziali concorrenti, fermo in ogni caso il rispetto dei principi di cui all'art. 2.
- **9.** Le comunicazioni ai concorrenti relative allo svolgimento ed all'esito delle selezioni in economia devono avvenire con mezzo tracciabile e che dia certezza circa il recapito e la relativa tempistica (lettera raccomandata postale, ovvero p.e.c., ovvero altro mezzo conforme).
- **10.** Nel regolare le singole procedure per gli affidamenti in economia, Dolomiti Bus non onera i concorrenti di adempimenti formali sproporzionati o, comunque, ingiustificati, anche avuto riguardo alla consistenza economica dell'affidamento ed al carattere semplificato della procedura stessa.

Art. 5 - Sistema dinamico di acquisizione mediante aste elettroniche

- 1. Per l'approvvigionamento di beni di consumo tipizzati e standardizzati (qual è, a titolo di esempio, il gasolio per autotrazione), quando il valore dell'affidamento posto a base della selezione sia inferiore alle soglie di cui all'art. 1 commi 1 e 2, Dolomiti Bus S.p.A. può procedere ad aste elettroniche, eventualmente previa qualificazione dei potenziali concorrenti.
- 2. Allo scopo di cui al comma che precede, Dolomiti Bus istituisce apposita piattaforma informatica con accesso consentito alle Imprese che si siano abilitate/qualificate. Ai fini della qualificazione, Dolomiti Bus chiede alle Imprese interessate l'attestazione dei requisiti di generale capacità a contrarre di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016, nonché dei requisiti di capacità tecnica ed economico/finanziaria

che Dolomiti Bus medesima ritenga imprescindibili in ragione di valutazione motivata, proporzionata rispetto all'oggetto di affidamento e non indebitamente discriminatoria.

- **3.** Per quanto di competenza di Dolomiti Bus S.p.A., tutte le Imprese interessate ed in possesso dei necessari requisiti devono essere poste in grado di partecipare alle aste in posizione paritaria.
- **4.** Il criterio di selezione, nel caso di ricorso ad asta elettronica, è quello del prezzo più basso.
- **5.** La durata di ogni singolo affidamento non può essere superiore a sei mesi. La periodicità dell'asta deve, pertanto, essere almeno semestrale. È ammessa, in caso di necessità e con adeguata motivazione, la proroga di un singolo affidamento, per non oltre tre mesi rispetto al limite generale di sei mesi.
- **6.** Ciascuna asta elettronica deve essere gestita in modo tale che nessun concorrente possa conoscere il numero di partecipanti, né l'offerta degli altri, salvo in caso di invito a rilanci da esprimere entro un termine predeterminato e non variabile in corso di procedura.
- 7. Dolomiti Bus dà pubblicità all'esistenza di ciascun sistema di approvvigionamento mediante asta elettronica, anzitutto al fine di sollecitare alla qualificazione Imprese eventualmente interessate, quanto meno mediante apposito avviso che rimanga pubblicato sul sito internet di Dolomiti Bus medesima per tutta la durata del sistema, in sezione dedicata a bandi/gare/o simili.

Art. 6 - Procedure aperte / ristrette / negoziate

- 1. Laddove Dolomiti Bus non proceda a norma degli articoli 3, 4 e 5 che precedono, l'affidamento di contratti di lavori, o servizi o forniture di valore (in termini di corrispettivo a carico di Dolomiti Bus e posto a base della selezione) inferiore alle soglie di cui all'art. 1 commi 2 e 3, potrà avvenire attraverso procedure aperte, ristrette o negoziate.
- **2.** Per procedura aperta si intende quella in cui ogni operatore economico che abbia i requisiti richiesti può presentare offerta.
- **3.** Per procedura ristretta si intende quella nella quale possono presentare offerta solo gli operatori economici che abbiano chiesto di partecipare a seguito di pubblicazione di relativo avviso da parte di Dolomiti Bus S.p.A., e che siano invitati in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
- **4.** Per procedura negoziata si intende quella in cui in cui Dolomiti Bus S.p.A., direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del caso sollecitato da avviso pubblico, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

- **5.** È ammessa, da parte di Dolomiti Bus, sia l'istituzione di sistemi di qualificazione, sia l'adesione a sistemi di qualificazione istituiti da altre Imprese.
- **6.** L'affidamento con procedura di selezione aperta/ristretta/negoziata può avere ad oggetto anche un accordo quadro.
- 7. Dolomiti Bus S.p.A., in relazione a ciascuna procedura di cui al presente articolo, stabilisce il criterio di aggiudicazione del contratto (prezzo più basso, ovvero offerta economicamente vantaggiosa), dandone preventiva comunicazione ai concorrenti.
- **8.** Gli avvisi/bandi relativi alle procedure indette a norma del presente articolo sono pubblicati da Dolomiti Bus S.p.A., (i) integralmente, nell'apposita sezione del proprio sito internet e (ii) per estratto, ove prescritto dalle norme di riferimento o comunque ritenuto opportuno alla luce dei principi di cui all'art. 2, comma 2, n. 2.1, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o su almeno un quotidiano a diffusione locale o nazionale.
- **9.** Nelle procedure aperte, l'avviso/bando è pubblicato con le modalità di cui al punto che precede, almeno 20 giorni prima rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nelle procedure ristrette ed in quelle negoziate, l'avviso/bando relativo all'indizione della procedura è pubblicato almeno 15 giorni prima rispetto alla scadenza del termine per le richieste di invito; e gli inviti alla presentazione di offerte/alla negoziazione sono recapitati (con metodo tracciabile e che dia certezza del recapito e della relativa tempistica: p.e.c., o lettera raccomandata postale o altro mezzo conforme) almeno 20 giorni prima del termine di presentazione delle offerte/di avvio della negoziazione.
- **10.** I termini di cui al comma che precede, nel caso di straordinaria necessità ed urgenza, possono essere ridotti, dando atto delle relative ragioni in sede di avviso/bando e/o invito, e sempre che siano salvaguardati i principi di cui all'art. 2, comma 2 che precede.
- 11. In ogni caso, nell'ottica del rispetto dei principi di cui al medesimo art. 2 comma 2, la concreta determinazione del termine per il ricevimento delle domande di partecipazione/la presentazione delle offerte/l'avvio della negoziazione deve avere riguardo alla complessità dell'appalto, nonché al tempo necessario per la preparazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte.
- **12.** Per quanto non diversamente stabilito nel presente Regolamento, Dolomiti Bus S.p.A., al fine di disciplinare/gestire le procedure di selezione di cui al presente articolo, può applicare in via analogica con i correttivi che volta a volta la medesima Società ritenga utili e non pregiudizievoli rispetto ai principi di cui all'art. 2 che precede le pertinenti norme del D.Lgs 50/2016.

TITOLO III - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 7 - Norme finali ed entrata in vigore

- 1. Al fine di individuare le tipologie di affidamento concretamente applicabili in base al presente Regolamento, si ha riguardo all'oggetto principale del contratto da affidare.
- 2. In relazione agli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento, restano integri in capo a Dolomiti Bus S.p.A. gli obblighi di acquisizione di CIG/trasparenza/comunicazione eventualmente previsti, in relazione a ciascuna tipologia di affidamento, dalle vigenti norme nazionali e/o regionali di riferimento.

Art. 8 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di Dolomiti Bus S.p.A., nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente.
- **2.** Il presente Regolamento diviene impegnativo/vincolante per Dolomiti Bus S.p.A., decorsi tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma che precede.

Belluno,13 febbraio 2017